

STATUTO

ART. 1 E' costituita l'Associazione "B & B - Gal Centro Italia".

ART. 2 L'Associazione ha sede in Montalto delle Marche, Via dei Tigli, 99.

ART. 3 L'Associazione non ha finalità di lucro.

ART. 4 Essa ha il seguente oggetto sociale:

- far conoscere il patrimonio artistico, artigianale, rurale, enogastronomico, naturale, minore, del territorio locale e nazionale;
- promuovere, organizzare e coordinare le esperienze turistiche dei soci, anche attraverso incontri e corsi di formazione, seminari e stage;
- promuovere e valorizzare l'attività e l'offerta ricettiva dei soci, provvedendo eventualmente anche alla sua collocazione presso operatori specializzati;
- realizzare azioni promozionali e pubblicitarie tendenti a divulgare in Italia e all'estero le peculiarità del "Bed and Breakfast" e del turismo rurale in genere;
- migliorare le caratteristiche qualitative dell'offerta turistica attraverso la produzione e l'uso di marchi identificativi tendenti a distinguere e qualificare le strutture associate, nonché ad informare e tutelare il turista;

- gestire le strutture ricettive;
- divulgare i pacchetti turistici generali e tematici contenenti l'offerta delle strutture turistiche locali;
- ogni altra attività rientrante o tesa al raggiungimento delle finalità sopra specificate.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione o associarsi ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

ART. 5 L'Associazione ha durata sino al 31/12/2020, fatte salve proroghe deliberate dall'Assemblea.

ART. 6 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente

SOCI

ART. 7 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, di natura pubblica e privata, che sono interessate allo scopo dell'Associazione stessa.

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere indirizzata al Presidente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Associazione, allegando alla stessa l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale domanda.

ART. 8 L'associato che intenda recedere dalla associazione deve dare, con un anticipo di tre mesi, comunicazione scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo.

I soci sono esclusi dall'Associazione quando:

- non ottemperino alle disposizioni di cui al presente Statuto;
- si rendano morosi rispetto al versamento della quota annuale.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 9 L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente non meno di 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, per motivi di comprovata urgenza, a mezzo di telegramma con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario ed economico dell'associazione relativo all'anno precedente e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati.

La data e l'ordine del giorno sono comunicati agli associati per lettera semplice o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

ART. 10 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.

Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati entro il limite di 2 (due), purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo il quorum prescritto, la sessione si riunirà in seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso dalla prima. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ART. 11 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati attraverso regolare delega scritta.

ART. 12 L'assemblea è presieduta dal Presidente. L'assemblea elegge tra gli associati presenti un segretario, che provvede 000

a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

ART. 13 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate o per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti.

ART. 14 Gli associati riuniti in assemblea (straordinaria) possono modificare il presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il consenso di tre quinti dei voti presenti e rappresentati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 (tre) membri, e non più di 5 (cinque), come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione: i consiglieri così

eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa,
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione degli associati;
- e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico, da presentare all'assemblea degli associati;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) conferisce e revoca procure.

ART. 17 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri e comunque non meno di una volta all'anno.

ART. 18 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

IL PRESIDENTE

ART. 19 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell' associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio Direttivo;
- b) presiede le riunioni del direttivo e dell'assemblea
- c) rappresenta l'associazione negli organismi pubblici e privati a cui essa aderisce;
- d) svolge le funzioni di coordinamento e di controllo delle attività;
- e) in caso di impedimento o di assenza è sostituito dal consigliere più anziano in età

IL PATRIMONIO

ART. 20 Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote ordinarie annuali e straordinarie di associazione,
- b) proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
- c) contributi volontari, lasciti e donazioni di provenienza pubblica e privata.

Eventuali attivi annuali di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione.

ART. 21 Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

ART. 22 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio, al netto delle spese di funzionamento sostenute, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità e comunque non potrà mai essere ripartito tra gli associati.

ART. 23 In caso di divergenze o disaccordi interni all'associazione deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall'assemblea degli associati a maggioranza dei presenti.

ART. 24 Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

I sottoscrittori: